COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 607

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 607

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori COMPAGNONI ed altri, CIPOLLA ed altri, BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazioni (98);

MICELI ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908);

VILLANI e altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio (*Approvata dal Senato*) (1339);

PAG.

ZINCONE: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio (781) 608

PRESIDENTE 608, 613, 614

LA BELLA 608, 611

MONASTERIO 612, 613

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 610, 611, 613

La seduta comincia alle 10,55.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Gerbino.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati La Bella e Monasterio sostituiscono i deputati Antonini e Miceli.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri e Schietroma: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (Testo unificato approvato dal Senato) (3089); dei deputati Truzzi ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazioni (98); dei deputati Miceli ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno e nelle Isole, nel Lazio (908); dei deputati Villani ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione (1070); dei senatori Schietroma e Viglianesi: Norme interpretative e integrative della legge 26 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (Approvata dal Senato) (1339); del deputato Zincone: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato (3089), delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca Luca, Mencaraglia (281); Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala, Compagnoni (287); Braccesi, Carelli, Salari, Baldini, Angelilli (817); Schietroma (1183): « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue »; e delle proposte abbinate di iniziativa dei deputati Truzzi, Bonomi, Franzo, Graziosi, Stella, Baldi, Viale, Sangalli, Vincentini, Zugno, Helfer, De Marzi, Prearo, Armani, Negrari, Bucciarelli Ducci, Castellucci, Rinaldi, Sorgi, Valiante, Vetrone, Lattanzio, Tantalo, Buffone, Pucci, Restivo: « Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (98); Miceli, Sereni, Abenante, Alatri, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arenella, Assennato, Bavetta, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Calasso, Caprara, Cataldo, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Crapsi, D'Alessio, De Florio, De Pasquale, Di Benedetto, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Lorenzo, D'Ippolito, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Failla, Fiumanò, Granati, Grezzi, Gullo, Illuminati, Jacazzi, Laconi, Li Causi, Macaluso, Magno, Mariconda, Marras, Messinetti, Minio, Monasterio, Nannuzzi, Natoli, Ognibene, Pasqualicchio, Pellegrino, Pezzino, Picciotto, Pietrobono, Pirastu, Poerio, Raucci, Rubeo, Scionti, Sforza, Spallone, Speciale, Villani, Viviani Luciana: « Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio » (908); Villani, Antonini, Beccastrini, Bo, Golinelli, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Romagnoli, Sereni, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Craspi, D'Alessio, Di Mauro Ado Guido, Fiumanò, Giorgi, Grezzi, Mariconda, Speciale: « Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue e loro affrancazione » (1070); dei senatori Schietroma e Viglianesi: « Norme interpretative e integrative della legge 26 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (1339); del deputato Zincone: « Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (781).

PRESIDENTE. Desidero ricordare che nelle precedenti sedute il relatore, onorevole Mengozzi, svolse la sua relazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

LA BELLA. Devo premettere che al fine di accelerare i lavori potremmo riunciare a parlare in quanto dagli scambi di opinione che si sono avuti, emerge un sufficiente accordo per arrivare all'approvazione di questa legge rapidamente.

Cercherò quindi di essere breve, limitandomi a richiamare la vostra attenzione su alcune questioni sorte in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato gli articoli 4, 5 e 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Il problema, anzi i problemi che sono oggetto della proposta di legge che stiamo esaminando, hanno avuto nel Parlamento italiano un lunga e lenta incubazione. Meraviglia che una soluzione non sia venuta a maturazione prima.

Stanno a dimostrare questa lunga incubazione il numero delle proposte di legge pre-

sentate in tutte le legislature, dalla liberazione ad oggi, i ripetuti impegni dei vari Governi che si sono succeduti, il gran parlare che si è fatto dei rapporti abnormi, incompatibili con i tempi e con l'agricoltura in sviluppo.

Solo recentemente — ossia pochi mesi fa — vi è stato un potente colpo di acceleratore verso la soluzione di questi problemi relativi all'enfiteusi ed ai contratti abnormi di tipo enfiteutico: il Senato, con l'unificazione di una serie di proposte dopo uno stringato dibattito, è giunto alla approvazione plebiscitaria della proposta di legge che porta il n .3089 ora al nostro esame.

Quel voto unanime ha altamente onorato il Senato: ha soddisfatto una lunga attesa, riparando ad una delle più nere ingiustizie consumate a danno dei contadini più poveri e bisognosi, gli enfiteuti, i coloni perpetui, i miglioratari defraudati dei loro diritti fin dall'epoca dello Stato post-unitario, che pure quei diritti aveva in parte loro riconosciuto e aveva in proposito legiferato, a volte anche egregiamente. Quasi sempre quelle leggi erano rimaste inapplicate, finché le aspirazioni degli enfiteuti vennero respinte e compresse definitivamente dalle leggi del 1925-1926 e dal nuovo codice civile.

L'Italia democratica, a sua volta, non si preoccupò della liquidazione delle prestazioni enfiteutiche ma di rivalutare i canoni a favore dei concedenti colpiti dalla svalutazione del dopoguerra.

Finalmente, quasi a celebrazione del ventennale della Repubblica, il Parlamento si appresta a rendere giustizia ai lavoratori della terra con questa legge tanto attesa e sollecitata.

La sollecitudine con la quale il Senato ha accelerato la soluzione del problema si deve al fatto che i nostri colleghi senatori hanno ben recepito la drammaticità della situazione che si è creata nelle campagne da alcuni anni a questa parte a causa della presenza di anacronistici, abnormi rapporti agrari.

Delegazioni numerose di enfiteuti siciliani e di altre regioni sono venute a Roma per incontrarsi con i senatori, i quali hanno avuto così l'opportunità di apprendere dalla viva voce dei contadini quanto fosse urgente e drammatico il problema.

L'approvazione di questa proposta di legge da parte del Senato è stata accolta con entusiasmo da parte dei contadini. Che questa sia una legge giusta lo dimostra anche il fatto che persino un foglio conservatore come « *24 Ore* », commentando la notizia, esprime approvazione per la legge. Una legge — è stato rilevato al Senato — che arriva con cento anni di ritardo. Ed è vero !

Sarebbe un inutile appesantimento del dibattito voler ripetere qui la storia dell'enfiteusi e delle prestazioni oggetto della proposta di legge in esame, storia che emerge chiara dalle attente relazioni che accompagnarono e accompagnano i numerosi progetti di legge presentati qui e al Senato. Non ci resta quindi che concordare in pieno con quanto ha detto il relatore Mengozzi, introducendo questo dibattito alcune settimane or sono, con tanta chiarezza e precisione.

Ciò è più che sufficiente ad inquadrare storicamente e socialmente il problema, sicché non torna conto tornarci sopra.

Dalla relazione del collega Mengozzi mi preme rilevare, apprezzare e sottolineare quanto egli diceva a proposito della affrancazione, ossia che non si tratta di affrancare delle terre di proprietà del concedente, ma di affrancare il diritto al canone che questi ha sulle terre, in quanto, come giustamente scrive nell'articolo citato « *24 Ore* », « l'enfiteuta ha avuto inizialmente terreni sterili, incolti e generalmente malarici, dai quali il proprietario non riusciva a cavare alcun reddito. I contadini — continua l'articolo di « *24 Ore* » — li presero nelle condizioni in cui erano e li trasformarono con il lavoro di parecchie generazioni ».

Inoltre, aggiungo io, e posso dimostrarlo esibendo le ricevute, molto spesso, almeno qui nel Lazio, il contadino all'inizio del rapporto versò al concedente una somma in denaro a titolo di « entratura », come si diceva allora. Circostanza questa che non è stata mai rilevata negli atti parlamentari che hanno preceduto l'esame del provvedimento di cui ci stiamo occupando, ma che è bene tener presente.

I nostri colleghi senatori hanno accelerato l'« *iter* » dell'approvazione del disegno di legge perché hanno recepito l'asprezza dei contrasti in atto nelle campagne, a causa di questi rapporti, con frequentissime proiezioni sul terreno anche giudiziario.

Orbene, per questa ragione, noi dovremmo con altrettanta sollecitudine, prima dei raccolti estivi, arrivare all'approvazione di questa legge; abbiamo già perso delle settimane preziose.

Il tribunale di Velletri alcuni giorni or sono ha condannato dei contadini, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, alle spese giudiziarie ed al pagamento dei canoni dal 1963 ad oggi nella vecchia misura.

La proposta di legge che stiamo esaminando deve sanare questa situazione presto; altrimenti, i coloni miglioratari, di cui si occupa l'articolo 13 (che deve essere peraltro modificato in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale) sarebbero beffati: dopo aver ottenuta e applicata la legge del '63 sarebbero ora costretti a pagare i vecchi canoni, gli arretrati dal 1963 più le spese di giustizia e gli interessi maturati. Ho qui un certo numero di diffide in cui i proprietari già chiedono gli arretrati, gli interessi, minacciando denuncie e citazioni.

La sentenza del 28 aprile della Corte Costituzionale ha riaperto il problema delle colonìe miglioratarie. La legge che stiamo esaminando assorbe e completa la legge 25 febbraio 1963, n. 327, varrà a sanare i motivi d'incostituzionalità rilevati dalla Corte se apporteremo le modificazioni necessarie.

È vero: la sentenza della Corte Costituzionale conferma la piena validità delle parti fondamentali della legge n. 327, ossia è valida la trasformazione dei contratti a miglioria in rapporti enfiteutici perpetui e, quindi, essi sono assoggettabili, in tutto e per tutto, alla sorte dell'enfiteusi; è fatta salva la validità del « cumulo della permanenza sul fondo » ai fini di stabilire il trentennio richiesto dall'articolo 1; ma è altrettanto vero che con la dichiarata incostituzionalità degli articoli, 5 e 7 cade il meccanismo escogitato dal legislatore per la determinazione del canone equo e del capitale di affrancazione.

Quali conseguenze comporta questo fatto nelle zone a colonia miglioratarìa? Bisogna tener presente che la sentenza della Corte Costituzionale arriva dopo oltre due anni, quando cioè i contadini, dal 1963 applicano la legge n. 327, che, a giusta ragione, hanno ritenuta una legge valida dello Stato, e che hanno applicato, rifiutando di corrispondere al concedente il vecchio esoso canone.

Il ritardo della Corte si spiega con la necessità della complessa inchiesta condotta per appurare la natura, la diffusione territoriale, la consistenza dei rapporti miglioratari, ma di questo ritardo non devono essere i coloni a fare le spese!

I coloni miglioratari sin dal 1963 hanno rifiutato di corrispondere il vecchio esoso canone ed hanno offerto al concedente il canone nuovo stabilito dalle commissioni provinciali. I concedenti, dal canto loro, nella quasi totalità, hanno respinto il nuovo canone oppure, quando lo hanno accettato, l'hanno accettato con riserva, salvo la decisione della Corte Costituzionale.

Inoltre, moltissimi coloni hanno proceduto alla richiesta di affrancazione giudiziale ed effettuato — con enorme sacrificio — i depositi del capitale di affrancazione.

Nelle sole provincie di Frosinone, Roma e Viterbo, i depositi effettuati ammontano complessivamente ad oltre 350 milioni di lire. Sono milioni versati da piccoli contadini, che hanno un valore enorme per questi lavoratori, che hanno fatto moltissimi sacrifici credendo ad una legge dello Stato, appunto alla legge n. 327.

Tutte le affrancazioni giudiziali che sono state proposte dinanzi alle sezioni agrarie dei tribunali civili, sono state bloccate in attesa della sentenza. Nel frattempo i coltivatori non hanno corrisposto alcun canone al concedente.

Che cosa avverrà ora se il Parlamento non sanerà rapidamente questo problema, se non troverà rapidamente una soluzione alle eccezioni d'incostituzionali rilevate dalla Corte?

Intanto è già in corso la disputa se la sentenza della Corte Costituzionale abbia applicazione *ex nunc* o *ex tunc*, da ora o da allora. I concedenti hanno già optato, naturalmente, per l'*ex tunc*, cioè per il ritorno alla corresponsione del vecchio canone ed è iniziata la serie delle diffide a Frosinone, Veroli, Velletri, Castel S. Elia, Gallese, Carbognano, Vignanello, Soriano, ogni giorno le organizzazioni sindacali di categoria dei coloni maglioratari ricevono decine di diffide, cui essi fanno fronte sostenendo la tesi inversa, quella, cioè, che la sentenza debba avere applicazione *ex nunc*.

Un magistrato ha già accolto la tesi degli agrari, ma la sentenza non è stata ancora pubblicata. La lotta sul terreno giudiziario diventerà difficile ed i contadini avranno la sensazione di essere traditi dallo Stato, perché hanno applicato la legge ed ora vengono condannati!

Naturalmente i contadini, i coloni e le loro organizzazioni di categoria sono per l'*ex nunc* e non intendono accedere alla pretesa dei concedenti.

Cosa avverrà tra qualche settimana, quando si entrerà nel pieno dei raccolti estivi, se il provvedimento che stiamo esaminando non sarà trasformato in legge? L'esasperazione dei contadini raggiungerà il massimo, il vecchio canone non verrà corrisposto, avremo ondate di sequestri, incidenti, turbative, esplosioni di collera da parte dei contadini.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per i giudizi di affrancazione, in corso alla data di entrata in

vigore della legge che stiamo discutendo, l'articolo 14 della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Compagnoni ed altri prevede la riassunzione davanti al pretore.

La questione del canone viene sollevata sotto forma di « domanda riconvenzionale » nei giudizi di affrancazione stessi. Per tutti questi giudizi, purché non sia intervenuta sentenza definitiva, è prevista la possibilità della riassunzione perché inizi il nuovo procedimento.

LA BELLA. Certo, se riusciremo ad approvare rapidamente questa legge il problema sarà risolto, ma non per gli arretrati che attualmente il concedente richiede nella misura prevista nel vecchio contratto, che esige la corresponsione del canone nella vecchia misura non soltanto per l'anno in corso, ma anche per gli anni precedenti, con gli interessi maturati.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lei sa, onorevole La Bella, che quando si effettua il deposito del capitale d'affranco, anche in base alle norme in vigore, sia il capitale d'affranco congruo o meno, è sospeso il pagamento del canone.

Lei si preoccupa della pretesa di far pagare questo canone nella misura antecedente. Ma per tutti questi giudizi provvede già la proposta di legge quando, all'articolo prima citato, prevede che si possa riassumere il giudizio, in base a nuove norme ed a nuovi criteri, dinanzi al pretore

LA BELLA. Sono d'accordo, ma questo vale per tutti coloro che hanno fatto i depositi giudiziari; coloro che, invece, non sono potuti arrivare a questo perché non ne avevano i mezzi o la convenienza e che si sono limitati a corrispondere il nuovo canone, dovranno restituire quattro annate di canoni arretrati al proprietario nella vecchia misura contrattuale, 20, 30 e persino 50 per cento della produzione.

Questo è l'aspetto più grave della situazione. I giudici, caduta la pregiudiziale dell'attesa della sentenza, si troveranno, se non viene approvata questa legge, di fronte a tre soluzioni.

Una prima, per cui le sezioni specializzate potranno dichiararsi incompetenti, in quanto, caduto l'articolo 7 della legge n. 327, la competenza torna al giudice ordinario a norma della legge del 1925 e dell'articolo 971 del codice civile.

Una seconda, per cui il magistrato potrà decidere di arrivare alla sentenza, ma, non essendo più valido l'articolo 4, potrà riconoscere il diritto del colono ad affrancare secondo le vecchie norme, il che significherebbe rendere impossibile l'affrancazione perché il colono non dispone dell'enorme somma necessaria.

Infine, una terza soluzione, per cui il giudice, sollecitato dai coloni, potrebbe sospendere i giudizi in attesa che il Parlamento con l'emanazione di questa legge, sani le questioni di illegittimità costituzionale rilevate dalla sentenza. Questa sarebbe la soluzione più saggia; ma se passano le settimane, chi ci garantisce che i giudici addivengano a questa soluzione?

Alcune sere or sono, in una assemblea di coloni miglioratari, un contadino, esasperato, ha esclamato: « Sono tutti contro di noi: i prefetti, i giudici, il Parlamento, il Governo, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale... ! quando voi ci fate la storia complicatissima di questa legge, dai fatti che ci raccontate si deduce che sono tutti contro di noi: " Orazio al ponte contro Toscana tutta ! " ».

È stata una reazione dovuta all'esasperazione, ma è radicata nell'animo dei contadini la convinzione che la strada per farsi giustizia è lunga, tortuosa, difficile.

Si tengano presenti i fatti. Pubblicata la legge n. 327, i primi a impedirne l'applicazione sono stati i prefetti. In molte provincie si sono rifiutati per mesi di riunire le commissioni; quando le hanno riunite, hanno deciso che i coloni miglioratari non esistevano. Finalmente si sono avute le tabelle con i nuovi canoni, spesso più esosi dei vecchi, come è avvenuto a Latina, ove erano i concedenti a reclamare l'applicazione della legge.

È intervenuto poi il decreto presidenziale, emesso su parere del Consiglio di Stato, che ha annullato le tabelle di alcune Commissioni per illegittimità. Rifatte le tabelle, di nuovo le prefetture sono intervenute, come è avvenuto, ad esempio, a Viterbo (ho presentato un'interrogazione in proposito che ancora non ha ricevuto risposta), dove il Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica ha respinto la deliberazione dell'Ente comunale di assistenza di Vallerano che decideva di applicare la legge n. 327 a favore dei suoi coloni, ancor prima che si conoscesse la sentenza della Corte costituzionale, limitatamente al pagamento del canone, non all'affrancazione, proprio perché c'era il giudizio di costituzionalità in corso.

Quindi una deliberazione più che legittima quella dell'ECA di Vallerano; invece la prefettura di Viterbo, il Comitato provinciale assistenza e beneficenza l'ha respinta. Vi sono

due ricorsi dell'Ente presso il Ministero dell'interno contro tale decisione.

Sapete qual'è la giustificazione in base alla quale si respinse questa deliberazione? Perché non è opportuno — è scritto nella decisione — rendere operante questo nuovo canone per primi; non bisogna, cioè, dare il cattivo esempio, non rompere il fronte dei concedenti; non bisogna venir meno alle direttive dell'Unione agricoltori. È questo, tradotto in termini politici, l'atteggiamento del Comitato provinciale assistenza e beneficenza e del prefetto di Viterbo!

Infine, dopo tutto questo, arriva la sentenza della Corte costituzionale. Ve ne è a sufficienza per esasperare un convento di francescani!

Cosa devono pensare questi contadini di noi, del Parlamento, dello Stato, della Patria, del Governo, arrivati a questo punto, se non di sentirsi offesi, mortificati, traditi?

Si concede loro una legge che li deve affrancare da decenni di schiavitù, essi ci credono, lottano per farla rispettare ed applicare, lottano contro tutti, persino contro gli organi dello Stato che avrebbero l'obbligo e il dovere di aiutarli. Dopo tre anni, oltre a tornare a pagare il vecchio, ignominioso canone, devono subire l'onta di una condanna e pagarci sopra le spese di giustizia; di quella giustizia che loro aspettano invano da generazioni!

Il 17 maggio, qui a Roma, vi è stato un imponente convegno dei coloni miglioratari del Lazio, al termine, delegazioni sono venute qui alla Camera, hanno parlato con tutti i gruppi, ci hanno illustrato la loro situazione.

Orbene, bisogna mantenere l'impegno preso in quella occasione da tutti i gruppi, approvando rapidamente questa legge e apportando all'articolo 13 quelle modifiche strettamente indispensabili e necessarie per recepire i rilievi della Corte costituzionale e per risolvere il problema degli arretrati.

Noi del gruppo comunista abbiamo votato questa legge al Senato, anche se importanti emendamenti migliorativi che avevamo proposto e che ritenevamo e riteniamo fondati e giusti, ci vennero, in quella sede, respinti. Noi non intendiamo ripresentarli qui, proprio perché ci rendiamo conto dell'urgenza del problema, urgenza — ne diamo atto — pienamente compresa e avvertita da tutti i gruppi, dal Presidente della Camera e dal Presidente della nostra Commissione, che hanno facilitato la discussione in sede legislativa, dal relatore, che con diligenza, competenza e lucidità ci ha presentato un'encomiabile relazione; dal Governo, che al Senato ha favorito la formazione dell'unanime convergenza.

Quindi facciamo presto. Abbiamo perduto alcune settimane, cerchiamo di riguadagnarle. Questa legge, come ci hanno chiesto i coloni miglioratari, deve operare prima dei raccolti estivi. Faremo non solo atto di giustizia sociale, ma consolideremo nell'animo di centinaia di migliaia di contadini la fiducia nelle istituzioni democratiche, nel Parlamento, il che sarà risultato di non lieve conto di cui potremo andar fieri.

Infine, ed ho finito, la sollecita approvazione di questa legge provocherà la sospensione dei giudizi in corso.

Il gruppo comunista approverà questa legge. Ci siamo astenuti dal presentare emendamenti e attendiamo di conoscere il testo delle modifiche che si propongono all'articolo 13 e gli altri emendamenti migliorativi. Chiediamo l'aggiunta di una norma che sani le eccezioni di incostituzionalità prevedendo la retroattività di applicazione per gli anni 1963, 1964, e 1965 a norma dell'articolo 136 della Costituzione, per il quale il Parlamento, avuta notizia della sentenza della Corte costituzionale adotta i provvedimenti di riparazione che ritiene necessari e opportuni.

MONASTERIO. Noi attribuiamo una grande importanza a questa legge, che indubbiamente contribuisce a liberare le campagne da sopravviventi brutture feudali (circa le quali siamo tutti concordi nell'esprimere giudizio estremamente negativo) e a rendere giustizia ai contadini. Già il collega La Bella ha messo in evidenza l'urgenza assillante di procedere all'approvazione del provvedimento in questione. Non possiamo limitarci (come pareva intendesse l'onorevole Truzzi) a sperare che questa legge sia varata dalla nostra Commissione prima delle ferie estive. Noi dobbiamo operare in modo che ciò accada in modo definitivo, ricevendo cioè anche l'approvazione del Senato, con la successiva promulgazione del Presidente della Repubblica.

Già il collega La Bella ha messo in evidenza il grave danno causato ai contadini dai ritardi con cui si è affrontato un complesso di problemi connessi con l'applicazione della legge n. 327. Si tratta di serie responsabilità, che cominciano proprio qui, dalla nostra Commissione, quando abbiamo lasciato per lungo tempo ricoprirsi di polvere la proposta di legge di interpretazione ed integrazione della legge n. 327, presentata proprio dal senatore Schietroma.

PRESIDENTE. Si trattava oltretutto di una riunione delle due Commissioni riunite (agricoltura e giustizia)!

MONASTERIO. Assumiamoci allora la parte di responsabilità che ci compete. Gli orientamenti manifestatisi sia in Commissione sia in seno al Comitato ristretto, appositamente nominato, erano tali che probabilmente avremmo sanato una delle questioni che sono state poi oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, cioè la questione delle commissioni. Era orientamento comune a tutti i gruppi quello di determinare per legge il metodo e la misura del canone. Se avessimo già operato a suo tempo secondo le sollecitazioni che insistentemente sono venute dal nostro gruppo, non sarebbero evidentemente sorti quei numerosi problemi per i contadini, sui quali è intervenuto ampiamente ed in modo documentato il collega La Bella.

Dobbiamo anche mettere in evidenza, onorevoli colleghi, che a determinare questa situazione ha anche concorso il ritardo con cui la Corte Costituzionale ha emesso la sua sentenza. La legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) stabilisce anche i tempi entro i quali i ricorsi debbono essere esaminati e decisi. Se si pensa che la prima ordinanza, emessa dal pretore di Alatri, data 28 marzo 1964, mentre la sentenza della Corte Costituzionale, data 28 aprile 1966, appare evidente che i due anni intercorsi fra l'una e l'altra hanno contribuito gravemente a rendere più pesante la situazione delle campagne e ad accrescere le difficoltà dei contadini.

PRESIDENTE. Non è possibile, con riferimento ad un solo provvedimento, esprimere un giudizio di questa natura. Non solo non spetta a noi formulare critiche nei confronti di un altro organo costituzionale, ma sarebbe necessario offrire in proposito un panorama molto più vasto.

MONASTERIO. Però non posso fare a meno di constatare che una serie di organi dello Stato hanno contribuito, valentemente o meno, a creare la situazione che è dinnanzi a noi e che dobbiamo sanare.

Circa le osservazioni che il Sottosegretario Schietroma ha rivolto all'onorevole La Bella (a proposito dei problemi sorti in relazione ai ritardi e alla stessa sentenza della Corte Costituzionale) in merito alla possibilità che certe situazioni vengano sanate con la emanazione di questa legge, debbo dire che anch'io sono convinto che alcune situazioni verranno sanate. Ma vi è una serie di altre situazioni. Io ho presente, per esempio, la situazione che si è venuta a determinare nella provincia del Salento. Tutte le Commissioni non hanno fissato i canoni, violando apertamente il contenuto e la formulazione stessa della legge n. 327. Ebbene, è avvenuto che i contadini hanno ad un certo momento usato i mezzi di presisone, di lotta sindacale per indurre le commissioni a colmare le omissioni, nel senso di determinare i canoni previsti dalla legge n. 327. È sorta una serie di giudizi, in quanto i contadini hanno ritenuto di dare ai proprietari solo un anticipo in attesa che il canone venisse fissato. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'autorità giudiziaria si è cominciata ad interessare di queste situazioni. È così che ci troviamo di fronte alla grave sentenza del tribunale di Brindisi.

Abbiamo o no il dovere di affrontare e sanare queste situazioni? Pongo la questione a noi, come ramo del Parlamento, ma anche al Governo. Dovremmo escogitare insieme un tipo di iniziativa governativa e parlamentare che consenta la sospensione di ogni giudizio pendente sui problemi che si ricollegano all'applicazione della legge n. 327, comunque siano questi problemi. Potremmo precisare in altra sede le indicazioni più concrete che noi riteniamo debbano essere a fondamento della iniziativa che ho citato. Altrimenti, ci troveremo di fronte anche alla estromissione dei contadini dal fondo. Vi sono sentenze formulate in modo che il proprietario può ritenere che il contadino — il quale, impugnando la legge n. 327, non abbia versato l'intero canone pattuito — abbia commesso grave inadempienza contrattuale, e pertanto possa essere sfrattato dal fondo. È una questione, questa, che sottoponiamo all'attenzione del Sottosegretario di Stato, che sappiamo sensibile a tali problemi.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* È il Governo nel suo complesso che è sensibile a questi problemi.

MONASTERIO. Questa precisazione mi fa molto piacere. Speriamo che sia seguita dai fatti concreti.

Noi (come ha già detto il collega La Bella) riteniamo che la nostra attenzione debba incentrarsi soprattutto sull'articolo 13, cioè sulle modifiche da apportare all'articolo 13 per adeguare questa legge al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale. Ritenia-

mo che nell'esaminare l'articolo 13 (anche noi abbiamo preparato alcuni schemi di emendamenti) dobbiamo soprattutto garantire la applicabilità della legge in discussione a tutti i rapporti miglioratari previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 327 esistenti anche fuori del Lazio. Ho avuto scambi di vedute a carattere personale con il Sottosegretario di Stato, ed ho messo in evidenza che, se vi sono differenze fra i rapporti a miglioria del Lazio e quelli di altre province del Mezzogiorno (soprattutto pugliesi), la differenza sta in questo: nella maggiore iniquità di questi rapporti; per le condizioni che si fanno al contadino, analoghe a quelle dei rapporti e dei contratti del Lazio, il contadino del Salento, per esempio, dà indubbiamente al proprietario una parte quantitativamente maggiore.

Se noi abbiamo ritenuto con la legge 327, prima, e con la proposta di legge in discussione, di sanare le brutture sociali che esistono ancora nelle campagne del nostro paese, non possiamo non formulare le modifiche dell'articolo 13 in modo tale da cancellare quelle brutture esistenti nelle province fuori del Lazio, che sono peggiori di quelle derivanti dai rapporti che sono stati contemplati anzitutto per il Lazio dalla legge n. 327.

Credo che dovremmo formulare l'articolo 13 anche in considerazione delle sentenze che sono state già adottate dalla magistratura, per prevenire il pericolo che un certo orientamento di alcuni magistrati possa estendersi domani ad una serie di altri casi che sono oggi in contestazione di fronte all'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le modifiche di altro carattere da apportare alla legge, noi abbiamo dichiarato in modo esplicito che siamo decisamente contrari ad ogni innovazione che modifichi la misura del canone prevista dal disegno di legge pervenutoci dal Senato.

Non abbiamo bisogno di molte parole per argomentare questa nostra recisa opposizione, in quanto le argomentazioni le abbiamo trovate molto chiare e le abbiamo apprezzate nella relazione presentata dall'onorevole Mengozzi.

Si tratta generalmente di terre le quali sono state messe a frutto, sono diventate persino arabili (perché non erano coltivabili), solo mercé il lavoro del contadino ed eccezionalmente con contributi alle trasformazioni fondiarie date dai proprietari. Si tratta di terre quindi che non avevano nessun valore di mercato.

Noi dobbiamo partire da questa constatazione, oltre che da quelle di carattere giuridico, estremamente interessanti circa i diritti del concedente sul fondo, in quanto si consideri la proprietà, come deve considerarsi, proprietà del contadino, su cui il concedente conserva soltanto un diritto reale; e il canone deve quindi commisurarsi a questo diritto reale e non deve creare un termine di confronto col valore di mercato di questi terreni che – lo ripeto – spesso acquitrinosi, cespugliosi e sterili, sono diventati coltivabili perché li ha fatti tali il lavoro del contadino, nella gran maggioranza dei casi, e solo eccezionalmente con apporti di capitali da parte del proprietario.

Teniamo a ribadire in modo fermo questa nostra posizione, affinché sia i colleghi di altri gruppi, della maggioranza o no, sia il Governo, tengano presente questa nostra posizione nella formulazione degli emendamenti all'articolo 13, dei quali noi finora abbiamo notizia di carattere esclusivamente ufficioso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare e se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO